



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

13 giugno 2017

Prot. _____

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI **MATERIALE EDILE VARIO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENTIVI** - CIG: Z101EC7124-
Gara del 26 giugno 2017.

Codesta ditta è invitata a partecipare alla procedura negoziata, giusta determinazione del Capo Settore n°154 del 30/5/2017 per l'affidamento della fornitura di **MATERIALE EDILE VARIO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENTIVI** con aggiudicazione alla ditta che proporrà il prezzo più basso;

La fornitura che dovrà essere eseguita secondo le indicazioni date dal responsabile e dovrà corrispondere alle caratteristiche tecniche di cui all'elenco prezzi allegato alla determinazione n.154/2017 rinvenibile sul sito del comune;

Al pagamento si provvederà con le modalità di cui all'art.2 del disciplinare.

La fornitura dovrà essere effettuata presso i magazzini comunali e/o a piè d'opera nei luoghi che saranno indicati dal responsabile, anche a più riprese, per le quantità richieste di volta in volta;

La fornitura dovrà essere effettuata a vista e comunque entro lo stesso giorno della richiesta;

Importo della fornitura €14.700,00

La fornitura è finanziata con fondi comunali, giusto impegno assunto con la determinazione n.154/2017.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett.c) del D.Lgs n.50/2016.

Qualora vi sia discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.

PRESENTAZIONE OFFERTE:

- a) per partecipare all'asta le ditte dovranno far pervenire a mezzo servizio postale in plico sigillato, raccomandato espresso oppure mediante presentazione a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, sempre in plico sigillato, entro e non oltre le ore : **10,00** del giorno **VENTISEI** del mese di **GIUGNO 2017** , la documentazione sotto indicata;
- b) Si precisa che il plico deve essere chiuso con ceralacca e che sullo stesso dovrà chiaramente apporsi la scritta "offerta per la gara del giorno **VENTISEI** del mese di **GIUGNO** dell'anno **2017** ore **11,00** per l'affidamento della fornitura di **MATERIALE EDILE VARIO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENTIVI**. Sul plico dovrà essere indicato anche il nominativo dell'impresa mittente; in caso di imprese riunite dovranno essere indicate tutte le imprese riunite evidenziando l'impresa mandataria capogruppo;
- c) il plico dovrà essere indirizzato all'Amministrazione comunale di Palma di Montechiaro, Provincia di Agrigento, Via Fiorentino.
- d) le domande dovranno essere redatte in lingua italiana. L'offerente è vincolato alla propria offerta per giorni 90.

- I plichi devono contenere al loro interno, **pena l'esclusione**:

1. Offerta, redatta su carta legale e sottoscritta dal titolare dell'Impresa o dal Legale Rappresentante della Società o dell'Ente Cooperativo, contenente l'indicazione del ribasso percentuale sull'importo complessivo a base d'asta al netto dell'I.V.A. La stessa deve essere contenuta in apposita busta chiusa con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti. Si precisa che l'offerta deve indicare chiaramente il ribasso percentuale o il prezzo offerto sia in cifre che in lettere, in caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuto valido il prezzo più favorevole ossia il ribasso più alto. Eventuali correzioni, abrasioni e simili, pena la inammissibilità dell'offerta, devono essere confermate con apposita postilla sottoscritta;

2. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione della Ditta o della Società alla camera di Commercio per la categoria relativa alla fornitura da effettuare;

3. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del Casellario Giudiziale e del Certificato dei Carichi Pendenti. Tale dichiarazione deve essere prodotto a pena di esclusione:

A) Imprese individuali: per il titolare, e per tutti i direttori tecnici se si tratta di persone diverse dal titolare;

B) Società di commerciali, Cooperative e loro Consorzi:

B1) per tutti i direttori tecnici (risultanti dal certificato di iscrizione) delle società di qualsiasi tipo, cooperative di qualsiasi tipo, cooperative e loro consorzi, NONCHE':

B2) per tutti i soci accomandatari nel caso di Società Accomandita Semplice;

B3) per tutti i componenti in caso di Società in nome Collettivo;

B4) per tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nel caso di Società di qualunque altro tipo;

4. Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000, con la quale l'impresa attesti di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art.80 del D.Lgs 50/2016 e specificatamente:

4.1- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

l) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

L'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui al precedente punto 4.1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al seguente punto 4.4, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui sopra sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

L'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità suddette nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

4.2- che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

4.3- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;

4.4- di non trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art.30, comma 3, del D.Lgs n.50/2016;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità. Tra cui: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, selezione o aggiudicazione ovvero omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) che la sua partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) di non essere stato precedentemente coinvolto nella preparazione della procedura di appalto;

f) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del decreto legislativo 9/4/2008, n.81;

f-bis) di non avere presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio ANAC per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

g) che nei proprio confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) Di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 19 marzo 1990, n.55;

i) Di essere in regola con le disposizioni di cui all'art.17 della legge 12 marzo 1999 n.68, salvo il disposto del comma 2;

l) attesta essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.203, di avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art.4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689;

o alternativamente

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.203,

m) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

4.5- di assumersi l'impegno di comunicare alla stazione appaltante entro gg.7 dalla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva al presente appalto, entro lo stesso termine comunica le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, da effettuarsi anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

Le dichiarazioni di cui al superiore punto 4.1 lett. a) b) c) d) e) f) g) devono essere rese dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui si è stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio,

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata .

5. L'indicazione del codice fiscale e/o partita IVA.

La gara sarà celebrata l'anno 2017 il giorno ventisei del mese di giugno ore 11,00.

Non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Si precisa che l'Amministrazione Comunale si riserva, in via di autotutela, di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la revoca o la sospensione dell'appalto prima della data fissata per la presentazione delle offerte senza che le imprese invitate e/o partecipanti possano avanzare diritti o richiedere rimborsi per le spese eventualmente già sostenute.

Si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art.95 del D.L.vo n.50 del 19/4/2016 con il criterio del prezzo più basso .


Saranno automaticamente escluse, ai sensi dell'art.97, comma 8, del D.lgs 50/2016, le offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97, comma 2, del D.lgs 50/2016;

Si evidenzia che per chiarimenti si può contattare l'Ufficio Tecnico Comunale dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dei giorni lavorativi.

AVVERTENZE

1. Il recapito del plico contenente la busta offerta e la documentazione richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualunque motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non dovesse giungere a destinazione entro il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno fissato;

2. Saranno escluse dalla gara i plichi non sigillati con ceralacca. Del pari sarà esclusa l'offerta contenuta in busta non sigillata con ceralacca e non controfirmata sui lembi di chiusura;
3. Si precisa che si farà luogo all'esclusione della gara qualora manchi anche sola delle modalità sopradescritte
4. Trascorso il termine perentorio stabilito delle ore **10,00 del giorno ventisei del mese di giugno 2017** non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti;
5. Nel caso in cui un'impresa farà pervenire nei termini più offerte, senza espressa specificazione che una è aggiuntiva o sostitutiva dell'altra, sarà considerata valida soltanto l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta;
7. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta.
8. Quando vi sia discordanza fra il prezzo offerto indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valido il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione, a norma dell'art.72 del regolamento generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924 n.827
9. Nel caso siano ammesse solo due offerte e queste risultano uguali tra loro, si procederà a sorteggio
10. La presentazione dell'offerta costituisce integrale accettazione di quanto contenuto nella presente lettera di invito;
11. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti la stipula del contratto, con i relativi oneri fiscali;
12. Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui manchi qualcuno dei documenti richiesti.
13. Le certificazioni richieste nella presente lettera d'invito possono essere sostituite da dichiarazioni sostitutive rilasciate nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000;
14. Possono essere iscritte in un unico foglio più dichiarazioni previste nella presente lettera d'invito;
15. Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, il Comune non assumerà alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la trattativa privata di che trattasi e ad essa necessari e dipendenti, avranno conseguito piena efficacia giuridica.



Il Dirigente UTC
ing. Concetta Di Vincenzo

